



**Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Arezzo**



**Ordine degli Avvocati
di Arezzo**

**PROTOCOLLO PER IL RILASCIO DI ATTESTAZIONI E DI
INFORMAZIONI EX ART. 335 C.P.P.**

TRA

LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AREZZO

E

L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI AREZZO

PREMESSO

la necessità di regolamentare e migliorare l'attività di rilascio di informazioni ed attestazioni ex art. 335 c.p.p., le cui criticità si riflettono sulla celerità del servizio e sul carico di lavoro dei Magistrati e del personale amministrativo;

ritenuto opportuno adottare delle linee guida che consentano di bilanciare le esigenze di segretezza proprio delle indagini preliminari con quelle di celerità e buona amministrazione del servizio;

sentiti i Magistrati dell'ufficio e l'Ordine degli Avvocati di Arezzo nella persona del suo Presidente,

SI STIPULA TRA

**La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo in persona
del Procuratore della Repubblica Dott. Roberto Rossi**

e
**l'Ordine degli Avvocati di Arezzo in persona del Presidente Avv. Piero
Melani Graverini**
il seguente
Protocollo per il rilascio di attestazioni e di informazioni
ex art. 335 c.p.p. .

Art. 1

La Segreteria della ricezione atti provvederà a rilasciare le informazioni verbali richieste dal difensore dell'indagato o della parte offesa, munito di mandato e nel possesso legittimo di un atto da cui possa evincersi la pendenza di un procedimento penale, ad esempio:

- Verbale di sequestro;
- Verbale di perquisizione;
- Verbale di arresto o fermo (anche se trasmesso per competenza da altra Procura della Repubblica);
- Verbale di accertamento di abuso edilizio;
- Verbale artt. 186 e 189 C.d.S. (guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti);
- Verbale relativo all'accertamento di incendi;
- Verbale di elezione di domicilio;
- Copia della querela proposta dall'assistito (per i difensori della P.O.);
- P.V.C. Guardia di Finanza o Agenzia delle Entrate.

Le informazioni riguarderanno il numero di iscrizione del procedimento nel Registro Generale, il titolo del reato e il nominativo del P.M. titolare del fascicolo.

Art. 2

Qualora il difensore dell'indagato o della parte offesa non risulti nel possesso legittimo degli atti procedurali di cui all'art. 1, potrà richiedere le informazioni

presentando richiesta scritta di attestazione ex art. 335 c.p.p., co. 3, tramite apposito modulo, che dovrà essere depositato presso la Segreteria Ricezione atti o trasmesso a mezzo PEC all'indirizzo ricezioneatti.procura.arezzo@giustiziacert.it ed al quale dovrà essere allegata la nomina a difensore per quella specifica richiesta, ovvero la delega specifica ad acquisire le informazioni in ordine alle iscrizioni pendenti in fase di indagine e il documento di identità dell'assistito.

Art. 3

L'ufficio rilascerà l'attestazione nei termini più brevi possibili e comunque entro 10 gg. dal deposito o ricezione a mezzo Pec della richiesta.

Art. 4

Le richieste saranno conservate presso l'ufficio per 12 mesi.


Le attestazioni non ritirate entro 4 mesi dal loro deposito saranno archiviate e non più soggette a consegna.

Arezzo, 29.10.2018

Ordine degli Avvocati di Arezzo

Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Arezzo

Il Presidente
Avv. Piero MELANI GRAVERINI



Il Procuratore della Repubblica
Dott. Roberto ROSSI

